

(N. 1015)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BITOSSÌ, MAIER, FABIANI e VACCHETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1965

Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende ovviare agli inconvenienti manifestatisi come conseguenza della disciplina introdotta nel campo della vendita delle carni fresche e congelate dalla legge 4 aprile 1964, n. 171.

La concreta applicazione di detta legge — che si ispira alla giusta preoccupazione di disciplinare organicamente un così delicato settore dell'attività commerciale — ha tuttavia determinato in alcune località, ove la materia era regolamentata precedentemente in modo diverso, una situazione critica per diversi esercenti, che si è andata col tempo progressivamente aggravando.

Infatti, prevedendo l'articolo 3 della legge in questione la sola eccezione delle carni equine alla vendita di carni di qualsiasi specie animale da parte degli spacci, la innovazione apportata dalla attuazione immediata di tale disposizione ha posto in seria difficoltà gli esercenti di spacci adibiti alla vendita esclusiva del pollame, nei confronti dei quali la concorrenza massiccia delle ma-

cellerie cui veniva consentito di vendere esse pure la stessa merce si è dimostrata insostenibile.

Prima della legge del 1964 la disciplina vigente si rifaceva ai criteri introdotti per la prima volta nella regolamentazione delle attività commerciali dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che stabiliva come la concessione delle licenze, e altresì la fissazione degli elenchi merceologici ad esse relativi, fosse di competenza degli Enti locali.

Perciò erano state emesse ordinanze dai Sindaci che stabilivano come la vendita del pollame dovesse essere tenuta separata da quella delle comuni macellerie, attraverso spacci a ciò adibiti specificamente. Questo anche in considerazione di motivi di garanzie igienico-sanitarie che purtroppo non di rado si erano rivelati assolutamente impellenti nella realtà, ed ai quali del resto si fa riferimento esplicito nella stessa legge del 1964. Tali ordinanze, ed anche quelle emesse dopo l'entrata in vigore della legge nu-

mero 171, vengono ora dichiarate illegittime, perchè appunto contrastanti con il disposto di essa.

A noi sembra che — pur dovendosi riconoscere la validità dei criteri di massima contenuti nella legge — la particolarità delle situazioni locali esistenti, maturate attraverso tanti anni e relative sia alle garanzie per i consumatori che agli interessi degli esercenti, consigli di provvedere con la necessaria gradualità alla introduzione generale della vendita promiscua di ogni genere di carni e che pertanto debba essere riconosciuto nuovamente ai Comuni, come si propone con il presente disegno di legge, il

compito di rendere operante in tutti i vari aspetti la legge n. 171, sempre tenendo anzitutto presente la situazione oggettiva esistente nelle varie città.

Nella convinzione che tali considerazioni e tali motivi non possano non ricevere il consenso del Parlamento, e tenuto altresì conto del parere favorevole espresso dal Ministro dell'industria e del commercio che ha riconosciuto giustificate le preoccupazioni manifestate dalla categoria interessata, si auspica che il presente disegno di legge venga sollecitamente approvato, in modo da superare positivamente la difficile situazione venutasi a creare in diverse località del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il testo del primo comma dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, è così modificato:

« Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purchè non di bassa macelleria, ad eccezione delle carni equine, che debbono sempre essere vendute in spacci a parte. Resta di competenza dei Comuni il compito di facilitare la graduale trasformazione degli esercizi già esistenti (pollerie e macellerie) in botteghe della carne, tenuto conto delle situazioni di fatto già esistenti nelle località e dei criteri previsti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 ».